

Ordinanza del DFGP sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo

221.214.111

del 22 novembre 2021 (Stato 1° maggio 2023)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza del 6 novembre 2002¹ concernente la legge sul credito al consumo,

ordina:

Art. 1² Tasso d'interesse massimo

¹ Il tasso d'interesse massimo di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 2001³ sul credito al consumo (LCC) ammonta all'11 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell'acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC).

² Il tasso d'interesse massimo ammonta al 13 per cento per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC).

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 202

RU 2021 791

¹ RS 221.214.11

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 30 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2023 (RU 2023 175).

³ RS 221.214.1

